## **ARPA**

# Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2013-874 del 12/12/2013

Oggetto: Sezione Provinciale di Parma. Gestione della

sicurezza del lavoro; individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito

dell'organigramma aziendale.

Proposta n. PDTD-2013-888 del 12/12/2013

Struttura adottante Sezione di Parma

Dirigente adottante de' Munari Eriberto

Struttura proponente Sezione di Parma

Dirigente proponente de' Munari Eriberto

Responsabile del procedimento de' Munari Eriberto

Questo giorno 12 (dodici) dicembre 2013 presso la sede di Viale Bottego, 9 in Parma, il Direttore della Sezione di Parma, Dottor de' Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Parma. Gestione della sicurezza del lavoro; individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale.

#### RICHIAMATA:

- la Delibera del Direttore Generale n. 8 del 15/02/2012 ad oggetto : Servizio SGI:SQE Individuazione per la Sezione Provinciale di Parma del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..;
- la decisione assunta con la su richiamata D.D.G. n. 8/2012 che conferma la responsabilità in materia di sicurezza in capo al sottoscritto, Dott. Eriberto de' Munari - con il ruolo di Datore di Lavoro da svolgere compatibilmente con le risorse assegnate - in forza delle funzioni esercitate quale Direttore della Sezione Provinciale di Parma;
- la Delibera del Direttore Generale n. 43 del 13/04/2012 recante oggetto: "Servizio SGI:SQE, Modifiche alle Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, approvate con DDG n.43/2009";

#### RILEVATO:

- che l'art. 2 comma b), d) ed e) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., definisce le figure di "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto" ed individua, agli artt. 17, 18 e 19, precisi obblighi correlati alla valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come tali testualmente riportati nell'Allegato A), al presente documento quale parte integrante;

# DATO ATTO:

- che gli incarichi di Dirigenti Responsabili di Struttura, di Nodo e di Staff, presso la Sezione Provinciale di Parma sono stati conferiti, rispettivamente con determinazione n. 39 del 27/01/2011; 163 del 15/03/2011; 874 del 30/12/2011; 875 del 30/12/2011 e 58 del 27/01/2012;
- che con Determinazione n. 156 del 12/03/2012 sono state recepite le posizioni dirigenziali di struttura individuate nel Manuale organizzativo e attribuite al Nodo; e successive Determinazioni attuative n. 233 del 11/04/2012, n. 428 del 12/06/2012;
- che con Determinazione n. 843 del 6/12/2013 si è proceduto alla definizione dell'assetto organizzativo di nodo ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Generale di Arpa Emilia-Romagna;

## RITENUTO:

- pertanto, necessario, definire nell'ambito dell'organigramma aziendale, le attribuzioni e le responsabilità in materia di sicurezza;

## CONSIDERATA:

la necessità di attribuire formalmente alle varie funzioni della Sezione Provinciale di Parma i
compiti, previsti dalla normativa vigente, in materia di igiene sicurezza e del lavoro, diretti a
garantire la corretta attuazione delle responsabilità e degli obblighi, rispettivamente, del Datore
di Lavoro, del Dirigente e del Preposto;

#### PRESO ATTO:

- che i Dirigenti ed i Preposti individuati nell'allegato B) al presente atto, hanno seguito il previsto percorso formativo;

## DATO ATTO:

- che presso la Sezione di Parma sono state costituite le squadre alle attività di Emergenza Antincendio e Pronto Soccorso per le diverse sedi di lavoro e che i componenti sono stati formalmente nominati;
- che la funzione di Responsabile del S.P.P. era stata assegnata al Dr. Romano Casana con lettera prot. n. 3607/2006;
- che il Dr. Romano Casana possiede le capacità ed i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- che, con il presente atto, il Datore di Lavoro conferma altresì l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al Dr. Romano Casana;
- che in data 10 dicembre con nota delle Rsu acquisita agli atti della sezione con prot.pgpr/2013/14744 viene comunicata la nomina a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il dipendente Roberto Marchignoli;

## PRECISATO:

- che gli incarichi di responsabilità di cui al presente atto, nonché la composizione delle citate squadre, potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione ed al turn over del personale;

## ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

## DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Eriberto de' Munari, Direttore di questa Sezione Provinciale di Parma;

## **DETERMINA**

- 1. di attribuire dal 1 gennaio 2014 gli incarichi di responsabilità di cui alle specifiche figure appositamente definite ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene del lavoro e sicurezza quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", in capo alle specifiche funzioni aziendali della Sezione Provinciale di Parma secondo quando dettagliatamente espresso negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, allegati nei quali vengono espressamente indicati anche gli obblighi dei lavoratori;
- di confermare la nomina, in base all'art. 17 comma 1, lett. B) del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al Dr. Romano Casana quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- 3. di stabilire altresì che le squadre preposte al Pronto Soccorso, alla Prevenzione Incendi e alla Gestione Emergenze sono composte dal personale opportunamente formato, indicato nell'Appendice 1 dell'Allegato 5 " Gestione delle Emergenze" del DVR consultabile sulla intranet della Sezione di Parma sicurezza lavoro;
- 4. di dare atto che eventuali variazioni/integrazioni dei nominativi, in ragione di eventuali modifiche organizzative, costituiranno oggetto di revisione del presente provvedimento;
- 5. di stabilire che informazione relativa al presente provvedimento ed alle eventuali successive modificazioni sarà data al Direttore Generale, al Direttore del Servizio SGI:SQE, ai Dirigenti, ai Responsabili di Staff, ai Preposti ed a tutti i lavoratori della Sezione Provinciale di Parma

#### Il Direttore

Dottor Eriberto de' Munari

Allegato sub A)

# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(G.U. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.).

#### Art. 2 (Definizioni)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

......

b) **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo;

- d) **dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

.....

- h) **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

# Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

# Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo
- 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

# Art. 19 (Obblighi del preposto)

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

# Art. 20. Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' idispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle

proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o

ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal

medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di

appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita'

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo

grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i

quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Allegato sub B)

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ (NEI LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE)

ATTRIBUITI AI SENSI DEL D.L.gs 81/08 e s.m.i.

Datore di Lavoro: Direttore di Sezione: Eriberto de' Munari

Dirigente

Responsabile Servizio Territoriale: Paolo Maroli

Responsabile Servizio Sistemi Ambientali : Silvia Violanti

Responsabile Laboratorio tematico mutagenesi ambientale: Francesca Cassoni

**Preposto** 

Distretto di Fidenza: Adriana Pirozzi

Distretto di Parma : Carini Clara

Area Monitoraggio e Valutazione Corpi Idrici : Sara Reverberi

Area Monitoraggio e Valutazione Agenti Fisici : Roberto Fava

Area S.O. strumenti di pianificazione ed analisi del territorio: Simonetta Saglia

Amministrazione: Ester Cella

Referente qualità rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria: Claudia Pironi

Sicurezza e impianti tecnologici: Romano Casana

\_\_\_\_\_

# **INCARICATI**

RSPP: Romano Casana

Medico Competente: Domenica Morelli Esperto Qualificato: Ermanno Papotti

Lavoratori incaricati delle misure di Emergenza Antincendio e Pronto Soccorso come indicati

nell'Appendice 1 dell'Allegato 5 " Gestione delle Emergenze" del DVR.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Roberto Marchignoli